

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEL NUOVO SISTEMA DI PROTEZIONE DI RETE TRAMITE FIREWALL CHECKPOINT DELLA CNPADC CON RELATIVI SERVIZI DI INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E MANUTENZIONE

**CIG B7C771E854** 

TRA
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti con sede legale in
Roma, Via Mantova n. 1, CF 80021670585, rappresentata dal dott, in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante pro tempore, nato a, il// codice fiscale, domiciliato per la carica presso
la sede della CNPADC in via Mantova, 1 – 00198 Roma, munito dei necessari poteri (di seguito "CNPADC"
o "CASSA" o "Ente")
E
, con sede legale in (), via n CAP, iscritto nel Registro delle Imprese di, n.
REA C.F./P.I, in persona di, nato a (), il/_/ (C.F) e per la carica
domiciliato presso la Società che rappresenta (di seguito per brevità anche "Fornitore" o "Appaltatore");
di seguito congiuntamente anche "parti" e disgiuntamente "parte"
PREMESSO CHE
- la CNPADC, con decisione assunta in Consiglio di amministrazione del/_/ ha proceduto
all'esperimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss. mm. ii. per
l'affidamento della fornitura del nuovo sistema di firewall con relativi servizi di installazione,
configurazione e supporto per n. 3 anni (di seguito per brevità anche "Servizio" o "Fornitura");
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), relativo a tale procedura di gara, è il seguente:;
- il Servizio è stata affidata a, con sede in (), via n CAP sono state effettuate
le verifiche di legge con esito positivo;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto (di
seguito anche "Contratto"). Tali documenti, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte
integrante e sostanziale del Contratto;
- l'Appaltatore prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi
"solari" ove non diversamente stabilito;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dai suoi allegati, dal disciplinare di

gara e dal Capitolato Speciale (di seguito anche solo Capitolato), definisce in modo adeguato e



completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

l'Appaltatore si obbliga ad effettuare l'appalto in oggetto sotto l'osservanza delle condizioni tutte
contenute nel Capitolato per la gestione della stessa in base al quale è stata indetta la procedura, ed
alle altre condizioni di seguito concordate;

Tutto ciò premesso la CNPADC e l'Appaltatore, ut sopra, convengono e stipulano quanto segue:

#### Articolo 1

# (Valore delle premesse, allegati e norme regolatrici)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegata, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto, ancorché non materialmente allegati, il Capitolato e l'Offerta Economica.

L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

- a) dalle clausole del presente atto, dai documenti indicati ai precedenti punti e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l'Appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., (di seguito anche Codice);
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- d) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- e) dal Codice Etico della CNPADC;
- f) dal D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81.

Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate, o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.

# Articolo 2

# (Oggetto)

La CNPADC affida all'Appaltatore che accetta, la fornitura del nuovo sistema firewall comprensiva dei servizi di installazione e configurazione erogati da personale specializzato e certificato CheckPoint, nonché servizio di supporto per n. 3 anni, da realizzarsi conformemente alle prescrizioni contenute, oltreché nel presente Contratto, anche nel Capitolato, che forma parte integrante e inscindibile del presente atto.

Il nuovo sistema firewall dovrà prevedere la fornitura delle seguenti componenti hardware:

- N. 2 Check Point security gateway Quantum Force 9300-Plus Appliance with 2 Virtual Systems and SandBlast (cod. prod. CPAP-SG9300-PLUS-SNBT)



Inoltre, dovrà essere prevista la sottoscrizione per n. 3 anni delle seguenti licenze finalizzate all'utilizzo delle componenti hardware, con eventuale proroga per ulteriori n. 2 anni:

Product (SKU)	Description	Qty
CPAC-TR-10SR-D	Transceiver	8
CPSB-MOB-200	Licenze Mobile	2
CPSB-VS-10	10 Virtual Systems package	2
CPSM-NGSM5	Management	1
CPSM-NGSM5-EVNT	Smart Event	1
CPSB-SNBT-9300-PLUS-2Y	Subscription NGTX x 2 anni successivi al primo	2
Order Trade-In Returned Products	Trade-In	1
CPCES-SS-PREMIUM	Supporto Enterprise Direct Premium	1
CPTS-IGS-RET-250-1Y	IGS Services	2
CPTS-PROF-CON-DAILY-1Y	Professional Services	5
CP-INFINITY-XPR-3Y	XPR 3 years	300

# Il Fornitore dovrà provvedere a:

- Installazione degli apparati e dei componenti aggiuntivi oggetto della fornitura, dei software e degli aggiornamenti laddove necessario;
- Connessione degli apparati forniti;
- Configurazione ed inizializzazione delle apparecchiature e del relativo software, secondo le specifiche fornite dalla Committente, e verifica del loro corretto funzionamento;
- Verifica del perfetto funzionamento delle apparecchiature, del collegamento delle stesse e della loro configurazione;
- Migrazione ed aggiornamento delle policy dai vecchi firewall ai nuovi firewall
- Configurazione del sistema "ENDPOINT" sugli apparati degli utenti
- Predisposizione e test dell'infrastruttura;
- Installazione, configurazione e test di tutte le features/componenti hardware/software atte a garantire la Continuità Operativa (Business Continuity) in caso di fault o di indisponibilità dei componenti dell'infrastruttura di firewall.



#### Articolo 3

# (Modalità di espletamento del servizio e luogo di esecuzione del contratto)

La fornitura, installazione e configurazione del nuovo sistema dovrà essere effettuata entro 60 giorni solari e consecutivi dalla sottoscrizione del presente contratto.

Il Fornitore dovrà condividere e concordare con la Committente il piano dettagliato delle attività di consegna, installazione ed attivazione della fornitura.

Gli orari e le modalità di consegna dovranno essere concordate almeno 15 giorni prima delle stesse.

Al termine delle attività di installazione e configurazione il Fornitore dovrà consegnare alla Committente il "Verbale di Fine Installazione" ed un "Piano di Collaudo" contenente la proposta relativa alle operazioni e funzionalità che saranno oggetto di verifica attraverso il sistema di gestione, tramite il quale saranno effettuate delle prove di funzionalità su quanto realizzato.

Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è la sede della CNPADC soprariportata.

#### Articolo 4

# (Modalità e livelli di servizio di supporto richiesti)

Il servizio supporto dovrà essere erogato direttamente dal produttore del sistema oggetto di fornitura e dovrà avvenire a mezzo di un sistema di trouble ticketing con l'help Desk contattabile ai recapiti messi a disposizione dall'Aggiudicatario 24X7 giorni a mezzo:

- Mail
- Portale web
- Contatto telefonico

secondo i seguenti livelli di servizio o superiori:

Livello anomalia	Tempi di intervento	Descrizione
Bloccante	30 min	Anomalia che comporta un blocco totale o parziale
		del sistema compromettendone la regolare
		operatività dello stesso
Alto	2h	Anomalia che comporta un blocco totale o parziale
		del sistema limitando la regolare operatività dello
		stesso
Medio/Basso	4h	Anomalia e/o malfunzionamento che comporta un
		blocco parziale o esclusivamente di alcune funzioni
		senza impatti sulla regolare operatività dello stesso

Inoltre, a conclusione dell'intervento svolto e relativa risoluzione dell'anomalia e/o malfunzionamento dovrà esser fornito per iscritto un incident report relativo all'analisi dell'evento verificatosi e relativa risoluzione implementata.



In caso di necessità derivanti da situazioni critiche o da eventi particolari (manutenzioni straordinarie, elezioni, eventi organizzati dalla CNPADC) l'erogazione dei servizi oggetto di affidamento dovrà essere garantita anche al di fuori degli orari di apertura degli uffici.

Ai fini della risoluzione delle anomalie e ripristino dei sistemi nel più breve tempo possibile, è ammessa anche una fix temporanea, un workaround, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.

#### Articolo 5

# (Durata e Modifica del Contratto in corso di esecuzione)

La durata dell'appalto è di =[3]= (tre) **anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto e, per le prestazioni relative al supporto e al rilascio delle licenze, dalla data di attivazione online del nuovo sistema, ossia dall'approvazione del verbale di collaudo del nuovo sistema di firewall, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.m.ii..

Tutti i termini previsti dal presente Disciplinare sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare ex art. 120 co. 10 del D.Lgs. 36/2023 il contratto, alle medesime condizioni di cui all'offerta risultata aggiudicataria, per una durata pari a =[2]= (due) anni ed esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno =[2]= (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

Qualora, in corso di esecuzione, si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso, l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. n. 36/2023, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni per la Stazione Appaltante, e comunque per un importo massimo di € 25.250,00 (venticinquemiladuecentocinquanta/00).

#### Articolo 6

# (Corrispettivo - Modalità di pagamento e fatturazione elettronica - Tracciabilità flussi finanziari)

Il corrispettivo dovuto al Fornitore dalla Cassa per la Fornitura del nuovo sistema di firewall con relativi servizi di installazione, configurazione e supporto per n. 3 anni è pari ad € \_\_\_\_\_ (euro: \_\_\_\_/00), al netto di IVA, come risulta dall'Offerta economica del Fornitore che deve intendersi di seguito integralmente trascritto.

Il predetto corrispettivo è comprensivo di ogni altra attività contrattuale stabilita nel presente Contratto e nel Capitolato.

Il predetto corrispettivo si riferisce alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, pertanto, che tale corrispettivo è remunerativo di ogni prestazione contrattuale.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.



Il corrispettivo contrattuale è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

# Modalità di pagamento

Il corrispettivo relativo alla fornitura delle componenti hardware sarà corrisposto a seguito dell'approvazione del verbale di collaudo delle stesse.

Il corrispettivo relativo al servizio di supporto e sottoscrizione delle licenze sarà corrisposto annualmente in via anticipata.

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato da CNPADC entro 30 gg. f. m., a mezzo bonifico bancario, in favore dell'Appaltatore a fronte della corretta esecuzione delle attività – sulla base della fattura emessa da quest'ultimo, conformemente alle modalità previste dalla normativa vigente in materia nonché nel presente Contratto.

Il corrispettivo sarà pagato dalla CNPADC all'Appaltatore entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.

Nel caso in cui il giorno di scadenza del pagamento corrisponda ad un giorno festivo o ad un sabato, il pagamento verrà effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

# **Fatturazione Elettronica**

Le Parti danno atto che la CNPADC, in qualità di Ente di previdenza obbligatoria ancorché di diritto privato, è soggetta alle disposizioni normative previste dal DM 3 aprile 2013 n. 55 in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con gli operatori economici, nonché dal DL 24 Aprile 2017 n 50, art. 1, in materia IVA e di scissione dei pagamenti (split payment).

Saranno, pertanto, respinte sia le fatture spedite su supporto cartaceo che quelle inviate via mail.

Fermo restando le disposizioni di cui al DPR n. 633/72 nonché quanto previsto dal D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii., Si evidenzia, inoltre, che la CNPADC invierà autorizzazione all'emissione della fattura elettronica, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata \_\_\_\_\_\_ e solo a seguito del positivo esito dell'istruttoria condotta sulla:

- corretta esecuzione della prestazione oggetto del Contratto;
- regolarità contributiva;
- documentazione prescritta da specifiche normative.

La corretta compilazione della fattura elettronica dovrà contenere, pena il rigetto della stessa, oltre gli altri elementi obbligatori previsti dalla normativa di riferimento, i seguenti riferimenti:

- il numero dell'ordine di acquisto ("OdA");
- il numero del codice identificativo gara ("CIG");



- > esigibilità IVA: scissione dei pagamenti (codice "S");
- il periodo di riferimento/oggetto della fatturazione e le coordinate bancarie ai fini del pagamento.

Al fine di consentire il corretto indirizzamento delle fatture elettroniche da parte del sistema di interscambio (SDI), si riporta di seguito il codice univoco ufficio della CNPADC, consultabile anche all'interno dell'indice delle pubbliche amministrazioni (www.indicepa.gov.it):

- ➤ Codice univoco ufficio: 3WE0OP;
- Descrizione Ente: Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti;
- > Descrizione unità organizzativa: Direzione Amministrazione.

L'indirizzo di posta elettronica <u>fatturaelettronica@cnpadc.it</u> è messo a disposizione dalla CNPADC per l'invio di qualsiasi richiesta di informazioni e delucidazioni sul tema in oggetto.

L'Appaltatore prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture elettroniche, nonché la corretta spedizione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte della CNPADC.

Il mancato adeguamento alla normativa suindicata impedirà alla CNPADC di regolare il dovuto. Pertanto, non saranno riconosciuti interessi legali o di mora e/o rivalutazione monetaria per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione di fattura elettronica.

# Tracciabilità dei Flussi Finanziari

La CNPADC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. effettuerà il pagamento esclusivamente mediante bonifico.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge n. 136/2010. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, la CNPADC in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 comma 9 bis della L. 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nonché dell'art. 1360 c.c. previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale e quindi senza aver utilizzato uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva, al presente Contratto. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente, e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla variazione, qualsivoglia modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

A tal fine e ai sensi della Legge n. 136/2010 l'Appaltatore si impegna a comunicare il conto corrente dedicato e le generalità delle persone delegate ad operare sul medesimo conto con il modello facsimile allegato al presente Contratto.

#### Articolo 7

(Identificazione del personale)



Per lo svolgimento del presente Contratto, il Fornitore impiegherà personale alle proprie dipendenze e sotto la sua diretta responsabilità, adeguatamente formato in relazione alle specifiche attività da svolgere e regolarmente assunto secondo le disposizioni di legge in vigore.

I dipendenti dell'Impresa saranno obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire con diligenza professionale così come richiesto dal servizio.

Il Fornitore dovrà garantire l'assolvimento di tutti gli obblighi in materia di retribuzione, contribuzione ed assicurazione contro gli infortuni del proprio personale, esonerando da qualsiasi responsabilità la medesima CNPADC.

Il Fornitore dovrà obbligarsi ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il Contratto Collettivo Nazionale per il settore di appartenenza e, qualora esistente, anche il Contratto Collettivo Territoriale, che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

A tal fine, il Fornitore trasmetterà alla CNPADC, prima dell'inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.

Il mancato rispetto dei prescritti obblighi in materia contributiva e previdenziale nei confronti del personale impiegato per l'espletamento del servizio potrà essere valutato dalla CNPADC ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento.

Il Fornitore si obbliga a far indossare al personale addetto alle prestazioni contrattuali il cartellino identificativo e, dovrà segnalare le generalità, l'indirizzo, la posizione I.N.P.S. e I.N.A.I.L. del personale in questione. La Cassa si riserva di istituire diverse modalità di registrazione presenze e si riserva altresì di allontanare, ad insindacabile giudizio, quegli elementi che non osservassero un contegno irreprensibile. La comunicazione delle generalità ed indirizzo dovrà essere effettuata ogni qualvolta si provvedesse alla rotazione del personale.

### Articolo 8

# (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro)

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri; in particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.



Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del citato decreto, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Cassa tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Cassa del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Cassa paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119, comma 11 del d.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si assume l'onere di dimostrare in ogni tempo, a richiesta della Cassa, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavori, che prevedono il pagamento di contributi da parte del datore di lavoro a favore dei propri dipendenti.

#### Articolo 9

# (Subappalto)

Ai sensi dell'art.119, c	omma 2, del Codic	e, l'Appaltatore ha	dichiarato di v	oler far ricorso a	ıl subappalto per
le seguenti prestazioni:	<b>:</b>				

Si rinvia all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023 per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

# Articolo 10

# (Penali)

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Contratto e per ogni caso <u>di carente, tardiva o incompleta esecuzione, ovvero per mancato o inesatto</u> adempimento del servizio/fornitura, la CNPADC, fatto

salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare all'Aggiudicatario - ai sensi dell'art. 126 del D.lgs. n. 36/2023- delle penali, variabili a seconda della gravità dell'inadempimento, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate all'inadempimento e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto, la CNPADC può risolvere il Contratto per grave inadempimento.

Nello specifico, l'inadempimento che rileverà ai fini dell'applicabilità delle penali contrattuali sarà il mancato rispetto dei tempi di intervento (articolo 4 del presente contratto). Nel caso di mancato rispetto dei tempi di fornitura, installazione e configurazione di cui al soprariportato articolo 3 (60 giorni solari), sarà applicata una



penale pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, calcolata in misura giornaliera sulla base dei giorni di ritardo.

La CNPADC potrà applicare all'Aggiudicatario le penali, come sopra determinate nel loro ammontare, dalla contestazione dell'inadempimento (una volta che tale contestazione si sia consolidata all'esito del contraddittorio di cui al comma successivo) sino al momento in cui i servizi/fornitura inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale l'Aggiudicatario avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della CNPADC, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente il servizio all'Aggiudicatario e di affidarla anche provvisoriamente ad altra Ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine, la CNPADC si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso, l'Aggiudicatario è tenuto a ripristinare la Cauzione entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Resta inteso che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non pregiudica il diritto della Cassa di promuovere eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito derivante dall'inadempimento contrattuale.

# Articolo 11

# (Verifica di conformità)

La CNPADC verifica, tramite il RUP la conformità, secondo le modalità ritenute più opportune, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116 del D.lgs. n. 36/2023 nonché di quanto previsto dall'Allegato II.14 al D.lgs. n. 36/2023, di tutti i servizi ed i prodotti forniti dal Fornitore in esecuzione del Contratto, nonché la loro rispondenza alle specifiche richieste, per appurare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. Delle suddette verifiche verrà redatto specifico verbale e le stesse costituiranno condizione per la liquidazione delle fatture. La CNPADC potrà effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità dei servizi e delle forniture resi disponibili.

In caso di esito negativo, saranno richieste le opportune integrazioni e/o se dovuto verranno applicate le relative penali previste nel presente contratto fatta salva la facoltà della CNPADC di risolvere il presente Contratto, in conformità a quanto previsto al successivo articolo "Risoluzione".

L'Aggiudicatario, procederà, con propri mezzi e risorse, alla verifica funzionale di tutti i sistemi/apparati/servizi oggetto dell'appalto; tale verifica dovrà consistere in test volti a verificare che quanto installato sia conforme ai requisiti offerti e che tutti gli apparati installati risultino funzionare correttamente, sia singolarmente che interconnessi tra loro.

La verifica di conformità è tesa ad accertare la completezza e la conformità di ogni parte della fornitura al Capitolato. La CNPADC parteciperà alle verifiche e, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di sottoporre la parte, il componente, il sottoinsieme od il sistema in questione ad ulteriori prove o verifiche. La verifica di conformità dovrà eseguirsi alla conclusione delle fasi di fornitura, installazione, configurazione ed



avviamento dell'intero Sistema. Le verifiche comprendono prove tecniche e di funzionalità su parti, componenti, insiemi e sottosistemi e beni forniti.

In caso di esito negativo della verifica, l'Aggiudicatario dovrà procedere ad ogni attività necessaria all'eliminazione dei malfunzionamenti e sostituzioni di parti e comunicare la disponibilità alla seconda verifica entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni decorrenti dalla data del primo verbale di verifica negativo, pena l'applicazione delle relative penali di cui al Capitolato.

Qualora anche la seconda verifica di conformità abbia esito nuovamente negativo verranno applicate le penali di cui al Capitolato. È facoltà della CNPADC procedere ad ulteriori verifiche di conformità o in alternativa dichiarare risolto di diritto il Contratto, in tutto o in parte.

Tutte le attività/risultanze della verifica dovranno concludersi con la stesura di un "Verbale di verifica di conformità". Nel caso di esito positivo, la data del verbale positivo avrà valore di "Data di accettazione".

Il superamento delle prove è indispensabile per poter attivare la decorrenza delle prestazioni relative al supporto e le licenze per utilizzo del sistema.

La Verifica di conformità dovrà essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dalla conclusione della fornitura.

Il periodo di manutenzione e delle prestazioni relative al supporto e le licenze per utilizzo del sistema è di n. 3 anni (tre anni) a decorrere dalla data di approvazione del Verbale di verifica di conformità definitivo. In questo periodo l'Aggiudicatario dovrà garantire i servizi di supporto e assistenza, come previsto nel Capitolato.

L'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa, o richiesta, di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla CNPADC e/o da terzi autorizzati.

## Articolo 12

# (Cauzione e polizze)

A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte da	ll'Appaltatore	con la stipula	del presente	Contratto,
l'Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione defin	itiva pari ad un	importo di € _	(euro	/00)
mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data	ı da			

Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l'escussione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del presente Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo; pertanto, le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la conformità del servizio / fornitura e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii..

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per qualsiasi causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Cassa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la CNPADC ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.



L'Appaltatore dichiara di essere munito di polizza assicurativa Polizza di Responsabilità Civile verso Terzi ed Operai prestatori di lavoro (RCT-RCO), i cui estremi sono \_\_\_\_\_\_\_.

### Articolo 13

# (Oneri fiscali e spese contrattuali)

Il presente contratto è stipulato con scrittura privata e soggetto a imposta di bollo e imposta di registro (quest'ultima solo in caso d'uso), ai sensi del D.P.R. 131 del 1986 e del D.P.R. 642/1972.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l'I.V.A.

Resta inteso che il presente Contratto dovrà essere registrato entro e non oltre 20 giorni dalla data di stipula del medesimo.

L'impresa si obbliga a trasmettere copia della quietanza di avvenuta registrazione, pena la risoluzione del Contratto, unitamente all'originale del Contratto restituito dall'Ufficio del Registro.

#### Articolo 14

# (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva)

Il presente Contratto potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1453 c.c. da CNPADC per negligenza e/o inadempienza agli obblighi e alle condizioni stabilite e/o per gravi ritardi e sospensioni delle attività affidate o qualora non ottemperi alle prescrizioni impartite da CNPADC per il suo espletamento; in tali casi, la risoluzione del rapporto instaurato con il presente Contratto non potrà dichiararsi se non dopo formale diffida ad adempiere entro un congruo termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, trascorso il quale il presente Contratto s'intenderà risolto di diritto ed in danno all'Appaltatore.

La CNPADC si riserva inoltre il diritto di risolvere *ipso iure* il presente Contratto con effetto immediato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cc, mediante comunicazione scritta da inviarsi tramite PEC, e senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, con la quale dichiara di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e di pretendere il risarcimento dei danni, ivi incluso il maggior danno, nei seguenti casi:

- a) dopo 2 inadempienze anche non consecutive, contestate tramite PEC o raccomandata A.R., in ordine alla corretta e regolare esecuzione del Contratto;
- b) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'art. 17;
- c) inosservanza di quanto previsto all'art. 16;
- d) mancato rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- e) mancato rispetto del Codice Etico e Modello di Organizzazione e Gestione ex. d.lgs. n. 231/2001;
- f) qualora nei confronti dell'Appaltatore intervenga in sede di esecuzione uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023, ovvero la perdita dei requisiti speciali. In tale ipotesi, il Contratto si intende risolto di diritto anche relativamente alle prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. In caso di avveramento della condizione,



gli effetti del presente Contratto si risolveranno retroattivamente e l'Appaltatore dovrà restituire a CNPADC il corrispettivo ricevuto.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 ss.mm.ii.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto è esclusa qualunque responsabilità di CNPADC nei confronti del dell'Appaltatore il quale, a richiesta di CNPADC, sarà obbligato a completare la prestazione già iniziata ai prezzi contrattualmente stabiliti. Inoltre, non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali CNPADC non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

### Articolo 15

# (Recesso)

La CNPADC si riserva, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 123 d.lgs. 36/2023 ss.mm.ii., il diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, con un preavviso scritto di 20 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, fermo il diritto dell'Appaltatore al riconoscimento delle attività fino a quel momento svolte e documentate e alla liquidazione dei relativi compensi, nei limiti di quanto previsto nell'articolo 5 e restando escluso, ora per allora, qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria e/o ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 92 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii.

#### Articolo 16

# (Divieto di cessione del Contratto)

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120 comma 1 lett. d del Codice è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il contratto a pena di nullità della cessione stessa. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità di cui all'art. 120 comma 12, del Codice e all'Allegato II.14 al Codice stesso.

# Articolo 17

# (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza)

In conformità a quanto previsto dal Regolamento 2016/679/UE (di seguito anche solo "Regolamento UE"), dal d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (di seguito anche solo "Codice Privacy"), e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal d.lgs. n. 101 del 2018, tutti i dati personali che verranno scambiati fra le Parti saranno trattati, rispettivamente da ciascuna delle Parti, per le sole finalità di esecuzione del presente Contratto ed in modo strumentale all'espletamento dello stesso, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge o di regolamento, della normativa comunitaria e/o derivanti da prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali. I dati saranno elaborati, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza ed in modo da tutelare la riservatezza e i diritti degli interessati, nel rispetto di adeguate misure di sicurezza e di protezione dei dati, anche sensibili o idonei a rivelare lo stato di salute, come previsto dal Codice Privacy e dal Regolamento UE. In particolare, ciascuna Parte si impegna sin d'ora, nel caso in cui, per



l'esecuzione del presente Contratto, essa sia tenuta a trattare dati personali di terzi per conto dell'altra Parte, a farsi designare da quest'ultima, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, quale Responsabile del Trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento UE, con apposito atto da allegarsi al presente Accordo. Allo stesso modo, ove dalle dinamiche di esecuzione del presente Contratto emergesse una forma di contitolarità dei trattamenti di dati personali di terzi da parte di entrambe le Parti, queste ultime si impegnano a sottoscrivere, senza alcun onere aggiunto per alcuna Parte, un contratto di contitolarità a norma dell'art. 26 del Regolamento UE da allegarsi al presente Accordo, e a rispettare gli obblighi di informativa verso gli interessati.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra Parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti/collaboratori, coinvolti nelle attività di cui al presente Contratto, saranno trattati dall'altra Parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del Contratto stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del GDPR che l'altra Parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti/collaboratori secondo le proprie procedure interne.

Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D.lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), l'Appaltatore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet della CNPADC nella sezione dedicato alla trasparenza.

Le obbligazioni e le previsioni del presente articolo continueranno ad essere valide ed efficaci anche successivamente al termine del Contratto e dei suoi effetti, indipendentemente dalla causa per cui sia intervenuto.

Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente articolo la CNPADC, potrà dichiarare risolta automaticamente il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne alla CNPADC.

# B. Obblighi di riservatezza

Ai sensi del presente Contratto, per "Informazione Confidenziale" si intende qualsiasi informazione comunicata da CNPADC (la "Parte Comunicante") all'Appaltatore (la "Parte Ricevente") e non accessibile al pubblico o a cui Parte Ricevente possa avere accesso in virtù del Contratto e/o delle singole richieste dovessero essere avanzata da una Parte nei confronti dell'altra in relazione all'esecuzione del Contratto stesso.

La Parte Ricevente dovrà adottare la massima riservatezza con riferimento alle Informazioni Confidenziali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo al fine di proteggere le Informazioni Confidenziali da qualunque utilizzo, riproduzione, pubblicazione, comunicazione o distribuzione.

In particolare, la Parte Ricevente ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. Tale obbligo sussiste, altresì, in capo alla Parte Ricevente relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

La Parte Ricevente dovrà prontamente comunicare alla Parte Comunicante ogni utilizzo o comunicazione non autorizzata di Informazioni Confidenziali di cui venga a conoscenza e cooperare con la Parte Comunicante in ogni controversia intentata dalla Parte Comunicante nei confronti di terzi per difendere i propri diritti.



Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte esclusivamente e limitatamente all'esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall'altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all'obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo.

Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell'altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l'esistenza del rapporto con CNPADC regolato dal Contratto e a non divulgare l'esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall'inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo.

La Parte Ricevente si impegna a fare sottoscrivere a tutti coloro che presteranno la propria attività professionale in relazione al Contratto un apposito accordo di confidenzialità che li vincoli al massimo segreto sull'oggetto della loro attività nonché sulle informazioni relative a CNPADC e/o al Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC.

Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell'esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali ("GDPR") e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

# Articolo 18

# (Legge applicabile e Foro competente)

Il presente atto è interamente regolato dalla Legge italiana e in base ad essa deve essere interpretato. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

### Articolo 19

# (Responsabile unico del procedimento, Responsabile del Contratto, Preposto per la sicurezza)

Il Responsab	ile unico del proce	edimento (RU	JP) è individuato nel	la persona del o	dott. Gaetano Mungari.	
•			all'Appaltatore è il NPADC per l'esecuz		cell) nominato te Contratto.	quale
Ai sensi dell'	art. 26, c. 8-bis de	1 D.Lgs. 81/0	08 e ss.mm.ii. si indi	cano di seguito	i nominativi del persona	ile che
svolge	funzioni	di	preposto	è:	(cell.	
e-mail dedica	ata).					



#### Articolo 20

# (Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Prevenzione della Corruzione)

CNPADC si è dotata di un Codice Etico e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01 ("Modello"), definito attenendosi agli standard di controllo indicati dal D.Lgs 231/01 ("Decreto") e dalle best practice di riferimento, anche al fine di prevenire la commissione di atti illeciti di cui al medesimo Decreto.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto, nonché di aver acquisito, da parte di CNPADC, la disponibilità, in relazione al presente accordo, di copia del Codice Etico, pubblicato nel sito web di CNPADC, e delle Sezioni dei protocolli comportamentali e/o delle procedure aziendali inerenti alle attività da svolgere, nonché della "Policy in materia di sponsorizzazioni, omaggi, liberalità, ospitalità e intrattenimenti".

L'Appaltatore dichiara inoltre di non essere soggetta ad alcuna delle sanzioni previste dall'art. 9 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a suo carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza di rapporto, doveste trovarvi nelle condizioni di cui sopra, L'Appaltatore si impegna a darne tempestiva comunicazione a CNPADC, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, fra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente cagionati alla Cassa.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a tenere un comportamento coerente e conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 231/01 ed alle disposizioni, ai principi, alle regole di comportamento ed ai valori indicati nei documenti come sopra resi disponibili. In quest'ambito, si obbliga più in particolare (i) a non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello da parte di CNPADC (ii) a far osservare ai soggetti che operano per suo conto, nell'ambito dell'esecuzione del presente Contratto, le disposizioni del D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel Codice Etico e negli altri documenti che saranno messi a disposizione di BNT; (iii) a non porre in essere alcun atto od omissione, a non dare origine ad alcun fatto e a non tenere alcun comportamento che possa esporre CNPADC al rischio dell'applicazione delle sanzioni previste dal Decreto o da cui possa comunque derivare una responsabilità di CNPADC sulla base di quest'ultimo.

L'Appaltatore si impegna altresì ad informare immediatamente e direttamente l'Organismo di Vigilanza di CNPADC (odv@cnpadc.it) nel caso in cui venga a conoscenza di condotte illecite di richieste effettuate da personale di CNPADC che potrebbero determinare una violazione delle disposizioni ex D. Lgs. 231/01, del Codice Etico o del Modello.

L'inosservanza degli obblighi ed impegni di cui sopra costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni.

### L'Appaltatore dichiara altresì:

- di essere a conoscenza che la CNPADC si è dotata di un Modello di Gestione conforme ai requisiti della norma ISO 37001 per la prevenzione della corruzione (di seguito "SGPC");
- di aver preso visione della "Politica per la prevenzione della corruzione", la quale è pubblicata nel sito web di CNPADC, sezione la Cassa, Sistemi di Gestione, Sistema di Gestione Qualità e Prevenzione della Corruzione;



D. .. I - CNDADO

- di impegnarsi al rispetto assoluto dei principi e valori stabiliti nella "Politica per la prevenzione della corruzione" ed in particolare al rispetto della normativa in materia di anticorruzione, come prevista dal codice penale, cui la Politica si riferisce;
- di impegnarsi a divulgare i contenuti della predetta Politica ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, ed a fornire previa eventuale richiesta della CNPADC, prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione della normativa di cui sopra, costituirà grave inadempimento contrattuale e legittimerà CNPADC a risolvere il presente Contratto, con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

# Articolo 21

# (Norme di chiusura)

Qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

rer La C	NEADC	L Appanatore
Il Presid	ente	II
F.to digita	lmente	F.to digitalmente
Dott	_	
Il sottoscritto	, in qualità di	, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza
di tutte le clausole	contrattuali e dei docume	nti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
1341 e 1342 Codic	e Civile, il Fornitore dichi	iara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere
particolarmente con	nsiderato quanto stabilito	e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di
approvare specifica	mente le clausole e condi	zioni di seguito elencate:

Articolo 3 (Modalità di espletamento della fornitura), Articolo 4 (Modalità e livelli di servizio di supporto richiesti), Articolo 5 (Durata e Modifica del Contratto in corso di esecuzione), Articolo 6 (Corrispettivo – Modalità di pagamento e fatturazione elettronica – Tracciabilità flussi finanziari), Articolo 10 (Penali), Articolo 14 (Risoluzione per inadempimento, Clausola risolutiva espressa e condizione risolutiva), Articolo 15 (Recesso), Articolo 17 (Trattamento dei dati personali e obblighi di riservatezza), Articolo 18 (Legge applicabile e Foro competente), Articolo 19 (Responsabile unico del procedimento, Responsabile del Contratto, Preposto per la sicurezza), Articolo 20(Codice Etico – Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. n. 231/2001 - Prevenzione della Corruzione), Articolo 21 (Norme di chiusura)

# L'Appaltatore

T 9 A ---- - 14 - 4 - ---



II _	<del></del>	
F.to	digitalmen	te